



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Sezione Affari Generali e Documentali  
Ripartizione Affari Generali  
P.le Europa, 1 - I - 34127 - TRIESTE

Tel. +39 040 5583092 Fax +39 040 5583093 e-mail aagg@amm.univ.trieste.it

Prot. 37926  
Trieste, 27/12/2005  
Titolo I Classe 3

N. 2319 /2005

## IL RETTORE

- VISTO** l'art. 6 dello Statuto dell'Università degli Studi di Trieste;
- VISTA** la legge 2 dicembre 1991. n. 390;
- VISTO** il Decreto Rettorale 691/AG dd. 27.7.1995, con cui è stato emanato il Regolamento attività a tempo parziale (ex art. 13 L. 390/91), e succ. modif. e integr.;
- VISTA** le deliberazioni del Senato Accademico del 23.09.2005 e del Consiglio di Amministrazione del 27.09.2005, con cui è stato ratificato il decreto rettorale n. 1477 dd. 23.08.2005 relativo a modifiche al "Regolamento attività a tempo parziale (ex art. 13 L. 390/91)";
- PERSO ATTO** del parere espresso dal Consiglio degli Studenti nella seduta del 17.10.2005;
- CONSIDERATA** la necessità di dare attuazione a quanto deliberato dal Senato nella seduta del 23.09.2005 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27.09.2005;

## DECRETA

- Viene data esecuzione ed efficacia al nuovo testo del Regolamento attività a tempo parziale (ex art. 13 L. 390/91), nel testo posto in allegato al presente decreto;
- Il nuovo testo del Regolamento attività a tempo parziale (ex art. 13 L. 390/91) entra in vigore il giorno seguente alla sottoscrizione del presente decreto.

IL RETTORE



**ALLEGATO**

**REGOLAMENTO ATTIVITA' A TEMPO PARZIALE (EX ART. 13 L. 390/91)**

**Art. 1**

L'Università degli Studi di Trieste, nel seguito denominata "Ateneo", attiva, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio, rapporti di collaborazione con studenti iscritti all'Ateneo che saranno selezionati secondo i criteri di seguito indicati, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 390 del 2 dicembre 1991.

**Art. 2**

Tali forme di collaborazione consistono nello svolgimento presso le strutture dell'Ateneo delle attività sottoelencate, con esclusione delle attività di docenza di cui all'art. 12 della Legge n° 341/90, dello svolgimento degli esami, nonché della assunzione di responsabilità amministrative.

Le attività in argomento, connesse ai servizi resi dall'Università, non comportano l'integrazione degli studenti nell'organizzazione del lavoro nei servizi amministrativi e didattici dell'Ateneo.

Le prestazioni, svolte secondo le modalità e nei periodi stabiliti dai responsabili delle strutture interessate, sono le seguenti:

- sorveglianza ed assistenza nella consultazione e prestito librario presso le Biblioteche del Sistema Bibliotecario di Ateneo;
- informazioni generali alle matricole e assistenza nella consultazione della Guida dello Studente e degli opuscoli di Facoltà; distribuzione di tali Guide in coordinamento con il servizio di orientamento e tutorato; distribuzione della modulistica;
- assistenza agli utenti sui sistemi di accesso alle segreterie amministrative e didattiche e sull'erogazione dei biglietti di prenotazione elettronica;
- interventi di assistenza per l'accogliimento degli studenti stranieri del programma SOCRATES/ERASMUS;
- servizi di archiviazione atti, fotocopiatura, battitura testi e smistamento corrispondenza;
- servizio di orientamento e assistenza agli studenti presso le Segreterie Didattiche delle Facoltà;
- sorveglianza e assistenza nei laboratori informatici e didattici;
- servizio di assistenza agli studenti con disabilità;
- servizio di informazione e assistenza agli studenti presso le strutture dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio.



**Art. 3**

Le graduatorie formulate secondo i criteri di merito e reddito di seguito indicati, vengono suddivise in Polo di Trieste e Polo di Gorizia. Nel caso la graduatoria relativa a ciascun Polo risulti esaurita, subentreranno gli studenti inclusi nelle altre graduatorie nel rispetto dei punteggi conseguiti.

**Art. 4**

L'assegnazione delle predette forme di collaborazione avverrà sulla base di graduatorie annuali formulate secondo i criteri del D.P.C.M. 9 aprile 2001 previsto dall'art. 4 della Legge n° 390/91 (per quanto attiene la valutazione delle condizioni economiche) e secondo i criteri dell'art. 13 della Legge n° 390/91 (per quanto riguarda i criteri di merito). Pertanto:

- 1) le condizioni economiche degli studenti saranno individuate dall'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dall'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) che tengono conto della natura e dell'ammontare del reddito, della situazione patrimoniale e dell'ampiezza del nucleo familiare, ed i cui limiti vengono fissati con decreto ministeriale annualmente;
- 2) gli studenti dovranno essere regolarmente iscritti ai Corsi di Studio dell'Ateneo ad anni di corso successivi al primo (ad esclusione degli studenti iscritti part-time). Non possono presentare la domanda gli studenti iscritti fuori corso intermedio o ripetente, o iscritti oltre il primo anno fuori corso;
- 3) gli studenti dovranno avere superato, entro il 10 agosto, almeno i due quinti degli esami previsti dal piano di studio prescelto con riferimento all'anno di iscrizione e con arrotondamento all'unità superiore;
- 4) ai fini di determinare la graduatoria, si terrà conto del merito, assegnando al massimo punti 100 (cento) agli studenti che risultino avere superato, entro il 10 agosto, tutti gli esami relativi agli anni accademici precedenti a quello d'iscrizione; oppure una frazione di detto punteggio direttamente proporzionale al numero di esami sostenuti, entro la stessa data, rapportato al totale degli esami del piano di studi in riferimento all'anno precedente indipendentemente dalla votazione conseguita, in base alla seguente proporzione:

$$X : 100 = \text{n° esami superati} : \text{n° totale esami del piano di studi};$$

- 5) a parità di condizioni del curriculum formativo, prevalgono le condizioni di reddito equivalente più disagiate;
- 6) gli studenti dovranno presentare, nei termini e con le modalità che verranno illustrate negli appositi avvisi pubblici di selezione, la domanda di partecipazione con allegata la relativa attestazione ISEE. L'Ateneo potrà richiedere alle Autorità competenti l'effettuazione di controlli e verifiche fiscali.



**Art. 5**

Le prestazioni individuali, oggetto delle forme di collaborazione sopra elencate, non possono superare un numero massimo di 150 ore per ciascun anno. Per tali prestazioni viene determinato, per l'anno accademico 2005/2006, un corrispettivo di Euro 7,75 netti, per ciascuna ora di prestazione effettivamente eseguita, esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Tale compenso verrà rideterminato dal Consiglio di Amministrazione ogni anno entro il mese di luglio.

L'onere derivante dal finanziamento delle collaborazioni in oggetto trova copertura nell'apposito capitolo di bilancio dell'Ateneo, con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato.

L'Ateneo corrisponde il suddetto compenso, previa verifica delle prestazioni, mediante pagamento allo sportello dell'Istituto bancario cassiere entro 30 giorni dal termine del rapporto di collaborazione.

Le varie forme di collaborazione non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non danno luogo ad alcuna valutazione al fine dei pubblici concorsi. L'Ateneo provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni.

Gli studenti selezionati devono concordare preventivamente il piano di lavoro con i Responsabili delle strutture e assicurare il regolare adempimento delle prestazioni indicate nell'orario di attività prestabilito. Lo studente che, durante il periodo di durata della collaborazione, sia momentaneamente impossibilitato a rendere la prestazione, deve darne tempestiva comunicazione alla struttura presso cui sta svolgendo servizio. Qualora lo studente si astenga ingiustificatamente dalla collaborazione per un totale di otto ore non consecutive, decade automaticamente dall'incarico, con il diritto al solo pagamento delle prestazioni effettuate. Nei casi di inadempienza o poca produttività da parte degli studenti coadiutori, assegnati alle strutture per il rapporto di collaborazione, il Responsabile della struttura può esprimere una valutazione negativa anche in corso di svolgimento dell'attività stessa. Tale valutazione comporta l'interruzione del rapporto di collaborazione con lo studente interessato, al quale verrà erogato il corrispettivo per le sole prestazioni effettuate. Lo studente che ha riportato una valutazione finale negativa nell'anno precedente, verrà posto in ultima posizione della graduatoria di collaborazione con Decreto Rettorale.

La rinuncia per motivi personali, la perdita della qualifica di iscritto o il conseguimento del titolo in uno dei vari livelli presso questo Ateneo fa decadere dalla graduatoria, o comunque conclude il rapporto di collaborazione. Lo studente dovrà darne tempestiva comunicazione alla Ripartizione personale tecnico amministrativo.



I Responsabili delle Strutture interessate debbono far pervenire, alla Ripartizione Personale Tecnico Amministrativo – gestione stato giuridico, le attestazioni di regolare esecuzione delle prestazioni fornite da ciascuno studente selezionato.

**Art. 6**

A decorrere dal mese di agosto di ciascun anno, sarà predisposto un avviso pubblico di selezione, rivolto agli studenti, che stabilirà tutte le modalità ed i termini di presentazione delle domande di partecipazione alle forme di collaborazione e il relativo corrispettivo per l'anno accademico successivo.

Le graduatorie saranno approvate e rese esecutive con Decreto Rettorale sulla base dell'istruttoria predisposta dalla Sezione Didattica in base ai criteri sopra menzionati. Non saranno date comunicazioni personali agli interessati.

**Art. 7**

Le singole Facoltà possono bandire autonomamente delle selezioni al fine di costituire analoghi rapporti di collaborazione nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 della legge 390/91.

**Art. 8** Il presente Regolamento modifica ed integra il Regolamento in vigore dall'Anno Accademico 1995/96.